

DIRETTIVA

Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo.

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1156 del 30.07.2025, detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità in conseguenza dell'evento franoso verificatosi in località Boccassuolo, nel territorio del Comune di Palagano (MO), a partire dal giorno 14 marzo 2025, di seguito denominato evento calamitoso.

Art. 2

Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che, alla data dell'evento calamitoso, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare, entro il **termine perentorio del 20 ottobre 2025**, apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla presente direttiva.
2. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale di Palagano anche nei casi di cui all'articolo 8.
3. La domanda di contributo può essere:
 - consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale dell'Amministrazione Comunale autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;
 - spedita con raccomandata a/r: in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
 - inviata tramite PEC o PEO all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
4. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta o PEO, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore (O.I.) al soggetto interessato, all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, l'O.I. ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a **7 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'O.I. al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
6. L'O.I. provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data dell'evento calamitoso risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data dell'evento calamitoso la residenza anagrafica, l'O.I. richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r., fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a **7 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'O.I. al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data dell'evento calamitoso nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dall'O.I..

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. L'ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell'abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico (anche per frana in aderenza al fabbricato, frana

incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità) e/o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienico-sanitari conseguente alle infiltrazioni d'acqua.

4. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.
5. Nei casi in cui la normativa in materia di edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori al Comune, è compito di quest'ultimo accertare se l'agibilità è stata ripristinata e procedere alla revoca dell'ordinanza di sgombero. Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino dell'agibilità se antecedente all'ordinanza di revoca.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dell'Organismo Istruttore

1. **Entro il 31 ottobre 2025**, l'Organismo Istruttore, previa verifica del rispetto del termine perentorio del 20 ottobre 2025 per la presentazione delle domande di contributo, procede alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita dall'O.I. in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda l'O.I. procede tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione – se l'amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, l'O.I. provvede a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Il contributo mensile è concesso nella misura di **€ 400,00** per il nucleo con un componente, **€ 500** per il nucleo con due componenti, **€ 700** per il nucleo con tre componenti, **€ 800** per il nucleo con quattro componenti, **€ 900** per i nuclei con cinque o più componenti.
2. Il contributo è aumentato di **€ 200,00** per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data dell'evento calamitoso di età superiore a 65 anni. Tale quota è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.
3. Il contributo è aumentato di **€ 200,00** per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data dell'evento calamitoso:
 - a. portatore di handicap;
 - b. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

Tale quota aggiuntiva rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti, al contempo, entrambi gli stati previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.

4. Le quote aggiuntive di cui ai commi 2 e 3 sono cumulabili.
5. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti che non abbiano temporaneamente diritto al CAS (cfr. art. 9), il contributo è determinato dividendo l'importo mensile spettante all'intero nucleo familiare per il numero dei suoi componenti, successivamente moltiplicato per il numero dei componenti che hanno effettivamente diritto al CAS; l'eventuale quota aggiuntiva è chiaramente riconosciuta solo se riferita al componente che ha diritto al CAS.
6. Per periodi inferiori al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.
7. La data di rientro nell'abitazione non è computata nel calcolo del contributo.

Art. 7

Casi di aumento e riduzione del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente, fermo restando il limite massimo previsto al comma 1 dell'art. 6 per i nuclei composti da 5 o più componenti;
 - b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino delle condizioni di agibilità con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.
2. Il contributo è ridotto:
 - a) dal giorno successivo al decesso di un componente; in caso di nucleo monofamiliare il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi;
 - b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino delle condizioni di agibilità.
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate all'O.I. **entro 5 giorni** dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dall'Organismo Istruttore che si accolla i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo

del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.

2. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui al comma 1, l'O.I. trasmette al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito Agenzia regionale) la relativa rendicontazione con la modalità prevista al comma 3 dell'articolo 12.

Art. 9

Soluzione alloggiativa mista

1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10

Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:
 - a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio stabilito all'art. 2, c. 1;
 - b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata prima che vengano eseguiti i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità;
 - c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
 - d. al nucleo familiare, o al singolo componente, che non farà rientro nell'abitazione sgomberata avendo provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;
 - e. al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
 - f. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura sociosanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o sociosanitaria;
 - g. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - h. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data dell'evento calamitoso, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;

- i. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - j. al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà, di nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); **per abitazione agibile** si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e **per abitazione libera** si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata all'O.I. entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa. La stessa procedura deve essere applicata anche in caso di nuda proprietà pro quota.
 - k. al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità.
2. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi.

Art. 11

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale di Palagano, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dall'Organismo Istruttore

1. L'Organismo Istruttore trasmette all'Agenzia regionale:
 - **entro il 31 ottobre 2025, per il periodo dal 14 marzo al 30 settembre 2025**
 - **entro il 10 luglio 2026, per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 giugno 2026**

un **elenco riepilogativo, in formato .xls e .pdf, integralmente compilato** delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte, utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia medesima, **unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie** a relativa copertura all'Area Consulenza giuridica, Contenzioso, Controlli interni

dell'Agenzia tramite PEC stpc.consulenzagiuridicacontrolli@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2. L'O.I., ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvede con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dall'O.I. per il reperimento di alloggi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, l'O.I. provvede a quantificarne l'ammontare in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data dell'evento calamitoso erano di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Copia conforme all'originale di tale atto dovrà essere trasmessa dall'O.I. all'Agenzia regionale nel rispetto dei termini di cui al comma 1, unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.

Art. 13

Modalità di rendicontazione rettifiche e restituzione dei contributi autonoma sistemazione indebitamente corrisposti

1. Qualora l'Organismo Istruttore accerti delle rettifiche in diminuzione e/o in aumento rispetto agli importi CAS già trasferiti dall'Agenzia regionale, trasmette alla citata PEC un elenco riepilogativo con le sole posizioni oggetto di rettifica, evidenziando i singoli contributi oggetto di restituzione o di ulteriore richiesta di trasferimento, nonché il totale complessivo.
2. Qualora l'Organismo Istruttore accerti che le somme in precedenza erogate non siano dovute in tutto o in parte, procede ad inviare formale comunicazione ai soggetti beneficiari che sono tenuti alla restituzione delle somme, nelle modalità ivi indicate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. La mancata restituzione entro il suddetto termine costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, secondo le procedure ordinarie, da parte dell'Amministrazione procedente, dell'importo dovuto, oltre agli interessi legali.
4. È facoltà dell'Organismo Istruttore sostituirsi, in tutto o in parte, per restituire, a valere sui propri stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, le somme percepite a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione da nuclei familiari in cui almeno un componente risulti in carico ai propri Servizi Sociali.

Art. 14

Entrata in vigore della direttiva

5. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.